

**MOZIONE  
N. 58**

IMPEGNO DA PARTE DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA  
GIUNTA REGIONALE AD IMPUGNARE  
INNANZI ALLA CORTE  
COSTITUZIONALE L'ART. 38 DEL  
DECRETO LEGGE C.D. "SBLOCCA  
ITALIA".

*Presentata dai Consiglieri regionali:*

*ANDRISSI GIANPAOLO (primo firmatario), BATZELLA STEFANIA,  
BERTOLA GIORGIO, BONO DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM,  
FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO DOMENICO, VALETTI  
FEDERICO*


*Protocollo CR n. 31172*

*Presentato in data 02/10/2014*

**X LEGISLATURA**



CL.02-18-02/60/14/X



Atti - Ist. Gi. AC

11:54 02 OTT 2014 A01000 002159

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## MOZIONE N.58

(ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto  
e dell'articolo 102 del Regolamento interno)

Trattazione in Aula  
Trattazione in Commissione



**OGGETTO: Impegno da parte del Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Regionale ad impugnare innanzi alla Corte Costituzionale l'art. 38 del decreto legge c.d. "Sblocca Italia".**

*Premesso che:*

- Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (c.d. "Sblocca Italia") pubblicato in Gazz. Uff. serie generale n. 212 del 12 settembre 2014, all'art. 38, commi 1, 2, 3 e 4 prevede, rispettivamente, che:
  - o "al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili";
  - o qualora le predette attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
  - o anche per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, i procedimenti di conferimento dei titoli minerari per idrocarburi (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi e di autorizzazione alla perforazione, VIA) passano nella sfera di esclusiva competenza statale (mentre fino ad oggi la Regione era competente per la terraferma, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, appunto, per le attività petrolifere condotte in mare);
  - o i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del decreto c.d. "Sblocca Italia" (quindi, al 13 settembre

2014), relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, se non ultimati entro il 31/12/2014, vengono trasmessi, con la relativa documentazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico;

- Il testo della norma innanzi riportata, ove fosse convertita in legge nel suo testo attuale o equivalente, **sottrae permanentemente alle Regioni ogni potestà in materia di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi devolvendole alla esclusiva potestà dello Stato;**
- L'articolo 117, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana prevede come **materia di legislazione concorrente Stato-Regione** quella relativa alla **“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”** e al **“governo del territorio”**;
- Il testo della esaminata norma del decreto legge “Sblocca Italia” innanzi riportato determina la tacita abrogazione dell'art. 1, comma 7, lett. n), L. n. 239/2004 che aveva individuato lo strumento dell'intesa, per risolvere i possibili conflitti tra Stato e Regioni in relazione alle **“determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”**;

**Ritenuto che:**

- L'evidenziata norma del decreto legge c.d. “Sblocca Italia”, ove promulgata e, successivamente, convertita in legge nel testo attuale (o in un testo giuridicamente equivalente) si ponga in palese contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 117, comma 3, determinando altresì una grave violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

**Considerato che:**

- Numerose evidenze scientifiche dimostrano che le predette attività di prospezione ricerca ed estrattive degli idrocarburi siano **fortemente impattanti** sia dal **punto di vista ambientale** che, di riflesso, dal **punto di vista sanitario**, in particolar modo sullo stato di salute della popolazione che vive nei comuni e nelle zone più vicine ai pozzi di estrazione petrolifera o di gas;
- L'articolo 32 della Costituzione definisce e tutela la **“salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”**;
- Il disposto dell'art. 41 Costituzione, secondo comma, che prevede che l'iniziativa economica privata è libera ma che **“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”**;
- In ossequio al principio inviolabile di tutela della vita e della salute dei cittadini sancito dall'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (**“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”**) approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - il combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 8, comma 2, della **“Convenzione europea dei diritti dell'uomo”** (stipulata a Roma nel 1950,

entrata in vigore il 3 sett. 1953 e ratificata dall'Italia con la Legge 4 agosto 1955, n. 848) fanno espresso riferimento alla tutela del diritto alla salute nel novero dei diritti intangibili dell'uomo e delle libertà fondamentali; sull'applicazione della Convenzione è competente la Corte europea dei diritti dell'uomo cui possono rivolgersi non solo gli Stati membri, ma gli stessi cittadini che abbiano patito l'oltraggio dei loro diritti; in tal caso, la Corte può condannare lo Stato colpevole a ristabilire il diritto violato o a risarcire le vittime;

- L'art. 1, comma 1, della dianzi citata L. n. 239/2004 (recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*") stabilisce i seguenti principi fondamentali e, quindi, ineludibili cui deve attenersi la normativa statale in materia energetica: "*tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica (...)*", "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria*";
- Sempre l'art. 1 della L. n. 239/2004, al successivo comma 3, tra gli "*obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali*", prevede il seguente:

*" e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;*

*g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;"*;

- L'annunciata e illustrata volontà del Governo nazionale di avocare a sé ogni competenza in merito alla ricerca e estrazione di fonti fossili nel territorio della Regione Piemonte, oltre a violare il disposto dell'art. 117 Cost., rappresenta un nuovo, definitivo e intollerabile *vulnus* al diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) ed alla tutela di un ambiente di assoluto valore e pregio su cui si regge la produzione agroalimentare e vitivinicola; un *vulnus* rispetto al quale sempre più ampie fette di opinione pubblica sostengono correnti di pensiero che - dinanzi ad un "*neocentralismo autoritario*" che svuota di competenze le Regioni, agisce in violazione di diritti costituzionalmente garantiti, quali quello alla tutela dell'ambiente e della salute, determinando la conseguente sostanziale abrogazione "di fatto" della parte prima della Carta Costituzionale - guardano con sempre maggiore interesse a forme clamorose di protesta e di rivendicazione che pare possano giungere fino all'azionamento di strumenti di autodeterminazione con un conseguente superamento del dettato dell'art. 5 della Costituzione.

### *Il Consiglio Regionale impegna la Giunta*

- Ad attivarsi, nel corso dell'iter di conversione in legge, con ogni strumento più opportuno al fine di indurre il Parlamento a emendare la normativa in premessa, nel senso di ***cancellare*** dal citato articolo 38 la parte o le parti in cui si prevede la totale e definitiva estromissione delle Regioni dalla competenza in materia di ***attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi***;
- Nel caso in cui la norma dovesse essere convertita in legge nella formulazione attuale o in una formulazione che produca effetti giuridicamente simili o equivalenti (totale e definitiva estromissione delle Regioni dalla competenza in materia di ***attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi***), a **promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., comma 2;**
- A riferire al Consiglio sullo stato di attuazione della presente mozione entro un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto legge c.d. "Sblocca Italia ed entro un mese dalla conversione in legge del medesimo decreto legge.